

GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE AS.PE.I. NAZIONALE

SULLE “NUOVE POVERTA’ DEL NOSTRO TEMPO”

(UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 3 e 4 MAGGIO 2006)

LE NUOVE SCHIAVITU’

ASPETTI GIURIDICI E SOCIOPEDAGOGICI

SESSIONE 8 – INTERVENTO PROGRAMMATO: DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

CHAIRMAN: PROF. PIO COLONNELLO

RAPPORTEUR: PROF. GIOVANBATTISTA GUERRIERO E DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

PRESENTI: STUDENTI UNICAL, DOTTORANDI, INSEGNANTI, OPERATORI DEL SOCIALE.

I lavori della sessione sono iniziati con il saluto del Prof. Pio Colonnello e con un intervento introduttivo del Prof. Giovanbattista Guerriero, che ha messo in rilievo – particolarmente l’incidenza delle *povertà culturali e morali* e la necessità di una formazione permanente rivolta agli adulti per educare alla legalità e alla prevenzione delle azioni devianti.

E’ seguito l’intervento del Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente Scolastico e Docente a contratto dell’Università della Calabria e della Basilicata. All’intervento, che sintetizziamo, sono seguite discussioni e richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti, considerato il quadro multidisciplinare del tema.

MARGINALITÀ E NUOVE SCHIAVITÀ

Indubbiamente il fenomeno sociale delle nuove schiavitù è essenzialmente fondato sul traffico di merce umana (tratta delle persone) nell’era della globalizzazione.

La tratta degli essere umani ha assunto oggi una tragica drammaticità che non deve sorprenderci considerato che il Novecento è stato definito il secolo delle idee assassine e degli orrori (due guerre mondiali, la Shoah, genocidi, etnocidi).

Tratta significa commercio di persone, private della loro libertà e ridotte in schiavitù (1). In questi ultimi decenni, anche per effetto del crimine organizzato transnazionale (2) la tratta ha assunto il significato di sfruttamento clandestino di donne e minori, a fini di prostituzione coatta. La legge n° 228 dell’11 agosto 2003 ha per titolo “Misure contro la tratta di persone”. Questa legge, che inasprisce le pene per gli schiavisti e prevede speciali programmi di assistenza per le vittime (3), ha avuto la prima applicazione, nel settembre 2003, nel territorio del comune di Rende (CS), con un blitz della questura allo scopo di reprimere l’induzione all’accattonaggio di minori.

In Francia, già Paese colonialista, il problema della schiavitù è molto dibattuto. Cinque anni fa il parlamento francese ha votato una legge che riconosce < la tratta negriera e la schiavitù come crimini contro l’umanità>, legge che “per ora non ha eguali in nessun altro paese del mondo” (F. Gambino, “E sugli schiavi Francia divisa”, *Sole 24 ore-Domenica* 30 aprile 2006).

Per schiavitù si intende l’assoggettamento totale e lo sfruttamento come forza-lavoro di uomini privi di ogni diritto civile e politico in ragione delle loro condizioni di merce acquistata, di debitori insolventi e altro. In base all’art. 1 della Convenzione Internazionale sulla Schiavitù del 25/10/1926 (ratificata dall’Italia con R.D. N.1723 del 26/04/1928) per schiavitù si intende <<lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di alcuni di essi>>.

Il 7 settembre 1956 viene firmata a Ginevra una “Convenzione supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù”, ratificata dall’Italia con Legge n.1304 del 20/12/1957.

A parte le Dichiarazioni, a livello internazionale la <<riduzione in schiavitù>> e la <<schiavitù sessuale>> sono assurte a rango di *crimini contro l’umanità* ex art.7 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato dall’Italia con Legge 12/07/1999 n.232.

La crescita del fenomeno del traffico degli esseri umani ha spinto il legislatore italiano a riscrivere l’articolo 600 del C.P. (*600 Riduzione in schiavitù – Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*). Il quadro giuridico è aggiornato – in senso decisamente riformatore – dalla legge (già citata) n. 228 dell’11 agosto 2003 (“Misure contro la tratta di persone”) che ribadisce la nozione di schiavitù contenuta nell’art. 7 del citato Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, secondo il quale per <<riduzione in schiavitù>> s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale. La L. 228 aggiunge l’induzione all’accattonaggio, il prelievo di organi e le prestazioni che comunque comportano lo sfruttamento della persona (vedere il testo degli art. 600 e 601 C.P. alla nota 1).

Anche la *condotta analoga alla schiavitù* viene assorbita nella nuova formulazione, che mira a rilevare penalmente il comportamento di un agente che vuole trarre profitto da un soggetto formalmente libero, di fatto preda della signoria di un altro. Anche la nozione di *servitù* allarga la sfera della tutela penale delle persone assoggettate. Nel Medio Evo *servitù* della gleba era la condizione dei coloni giuridicamente liberi, ma legati al Signore (proprietario) del feudo, al quale doveva corrispondere un tributo in natura e determinati servizi.

Il nuovo quadro giuridico è completato dall’art. 602 (4) C.P. (*acquisto e alienazione di schiavi*). Le condotte sanzionate sono *l’alienazione, la cessione e l’acquisto* di schiavi, ritenuto – quest’ultimo – comprensivo anche di quello gratuito. L’alienazione (lat. alienare = trasferire ad altro) è la cessione (lat. cessio cedere = cedere) indicano il trasferimento di un diritto o di un bene, a titolo oneroso o gratuito del titolare di esso ad altre persone. Alla fine del Novecento il fenomeno è così allarmante che, a livello di repressione del crimine internazionale, nel 2000 la Convenzione di Palermo ha lanciato un allarme drammatico sul trafficking. Il testo della Convenzione ha due protocolli:

1) Traffico di esseri umani; 2) Immigrazione clandestina. Un terzo del 2001 è su “Produzione illegale e traffico di armi da fuoco”.

Le cifre sono drammatiche. Secondo Kevin Bales (2000) sono 27 milioni gli schiavi nel mondo. Certamente si hanno oltre 8 milioni di minori sfruttati nel lavoro nero e milioni di donne trafficate nella prostituzione coatta.

E’ stato rilevato come le nuove schiavitù tendono a coniugare passato e presente, <<elementi arcaici di tipo predatorio con una moderna propensione all’accumulazione capitalistica>> (Becucci – Massari, 2003).

Le forme odierne di schiavitù, nella gran parte dei casi, rientrano in tre categorie principali:

- la compravendita di esseri umani
- la schiavitù da debito
- il lavoro forzato.

Ciò che accomuna i tre tipi di schiavitù sono, per Bales (2000), una dei massimi esperti di nuove schiavitù, il <<totale controllo di una persona sull’altra>>, a scopo di sfruttamento multiplo, ma essenzialmente economico. Il dominio di una persona sull’altra è violazione dei diritti della persona, diritti – nel contempo – naturali e positivi, la cui inviolabilità sono sanciti nel diritto internazionale e – nel nostro Paese – nella Carta Costituzionale (art. 2).

Un problema drammatico, che offende la dignità della donna, tutelata nelle Carte internazionali (in particolare nella “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le

donne” – art. 6 - 1976) è il mercato della prostituzione coatta, a cui si è più volte accennato, e la *servitù da debito da lavoro*.

Secondo alcune stime, in Tailandia vi sarebbero non meno di 35mila donne indotte alla prostituzione e ridotte in stato di schiavitù (Bales, 2000). Le prostitute si aggirerebbero da un minimo di mezzo milione ad una massimo di un milione. La compravendita di **donne** è attuata da trafficanti senza scrupoli con ruoli diversi. Esiste il reclutatore, l’agente o gli agenti che traggono profitti dallo sfruttamento, e associazioni criminali collocate su entrambi i versanti. In Tailandia, in Pakistan, in India l’industria del sesso è legata all’<<afflusso di turisti occidentali che qui trovano una diffusa tolleranza verso comportamenti che nei loro paesi sarebbero severamente sanzionati>> (Becucci – Massari, 2003).

Per quanto riguarda la schiavitù da debito, essa si instaura nel momento in cui la persona o la famiglia che ha ricevuto un iniziale prestito di denaro viene costretta a ripagare questa somma attraverso la prestazione lavorativa. Le vittime di tale schiavitù, in sostanza, non sono destinate – come nella prostituzione coatta – a soddisfare le richieste sessuali, bensì a produrre beni e servizi indirizzati ad un determinato pubblico.

Il problema è grave, soprattutto per quanto riguarda i **minori**, impiegati forzatamente nelle fabbriche, nel lavoro dei campi, nei servizi domestici e, in alcune aree del mondo, anche negli eserciti, con arruolamento coatto. Secondo Amnesty International almeno trecentomila minorenni fanno parte di formazioni regolari o paramilitari impegnate in guerre in gran parte interne.

Per quanto riguarda il traffico di organi, secondo i dati (2004) dell’agenzia vaticana Fides, sono milioni i bambini in vendita, ridotti in schiavitù o usati per il traffico illegale di organi in tutto il mondo. In particolare “si parla di 2000 bambini che sarebbero trasferiti illegalmente in Grecia e Italia, per essere sottoposti a trapianti” (Gioielli, 2005).

L’estrema povertà, la marginalità e l’emarginazione sociale sono alla base della “potenziale popolazione servile” (Finley, 1981). Uno strato crescente di marginali, di popolazione povera, che vive ai margini sociali, è la base del reclutamento fatto dai trafficanti di merce umana. I 2 Protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti individuano nelle cause socioeconomiche e nel sottosviluppo i fattori da rimuovere e su cui incentrare le politiche di cooperazione a livello internazionale.

NOTE

1) Riportiamo gli artt. 600 e 601 del Codice penale italiano.

Art. 600 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU’ O IN SERVITU’. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in un stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante **violenza, minaccia, inganno**, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo **sfruttamento della prostituzione**, o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 601 TRATTA DI PERSONE. – Chiunque commette tratta di persone che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di

necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

2) Il termine “transnazionale” indica il movimento di informazioni, denaro, persone, oggetti fisici e altri beni tangibili o immateriali attraverso le frontiere di più Stati.

3) Riportiamo il punto 1 dell’art.13 della L. 228/2003.

- 1. Fuori dei casi previsti dall’art. 16 bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del Codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro della Giustizia.

4) Articolo 602 Codice penale. – **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI.** – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- 1) Arlecchi P., *Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*. Rizzoli , Milano, 1999.
- 2) Bales K., *I nuovi schiavi*. Feltrinelli, Milano 2000.
- 3) Becucci S. – Massari M., *Globalizzazione e criminalità*. Editori Laterza, Roma – Bari.2003
- 4) Castagneto P., *Schiavi antichi e moderni*. Carocci, Roma, 2001.
- 5) Ciconte E. Romani P., *Le nuove schiavitù. Il traffico degli esseri umani nell’Italia del xxl secolo* , Editori riuniti; Roma, 2002.
- 6) Dal Lago A., *Non-persone*. Feltrinelli , Milano, 2004(Saggi UE).
- 7) Giojelli G., *Gli schiavi invisibili*. Piemme, Casale Monferrato, 2005.
- 8) Guerriero G.E., *Adulti e mafia*
- 9) Harrison G., *Fondamenti antropologici dei diritti umani* , Maltemi, Milano, 2002
- 10) Meillasoux C., *Antropologia della schiavitù*, Paris, 1986, In.It, Mursca, Milano, 1992
- 11) Rahnema M., *Quando la povertà diventa miseria*. Einaudi, Torino, 2005.

12) Commissione parlamentare antimafia ., *Relazione sul traffico di esseri umani*. Tipografia del Senato , Roma, dicembre 2000

13) Dipartimento per le pari opportunità ., *Tratta delle donne : un numero verde contro le nuove schiavitù*. Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri , 2000

14) Sottocommissione delle Nazioni Unite per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Rapporto del consiglio di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù, Report- E/CN
4/ 2002/ 33- 2002.

Dott. Giuseppe De Rosa